

INDENNITA' MANEGGIO DENARO NELL'AMBITO DEL SETTORE CREDITO

Di recente lo studio si è occupato dell'istituto dell'indennità, maneggio denaro nell'ambito del settore credito.

L'argomento è strettamente connesso al sorgere di nuove funzioni connesse all'informatizzazione del settore cassa e non previste dalla contrattazione collettiva.

“Esiste una società del gruppo che si occupa se non esclusivamente almeno prevalentemente, dell'approvvigionamento del contante per gli istituti di credito.

Presso questa società operano dei dipendenti con svariate qualifiche dalla 3° area professionale all'area quadri definiti gestori del service, che senza ricevere specifiche direttive con il mezzo informatico, trasferiscono importi cui corrisponde effettivo contante presso i depositi di società trasporto valori o da queste presso clienti della banca.

Gli stessi dipendenti inoltre curano direttamente e senza interferenza gerarchica alcuna, che i depositi di contante non superino livelli eccessivi e, allorquando, a loro discrezione, ciò è ritenuto, provvedono al trasferimento dando disposizioni in merito alle società di trasporto valori.

La novità di queste funzioni suscita dei quesiti di natura contrattuale.

Il primo consiste nel valutare la correttezza dell'inquadramento sinora dovuto a tale personale ed il secondo nel verificare se spetti ai medesimi l'indennità maneggio denaro, prevista dal CCNL CREDITO.

L'indennità maneggio denaro detta pure indennità di cassa o indennità rischio, è un istituto esclusivamente contrattuale.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro 12 maggio 2000 n.6128) stabilisce che, essendo l'indennità di maneggio denaro istituto di derivazione contrattuale, le condizioni per l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale.

In ogni caso, la Corte ha individuato un elemento caratterizzante tale indennità, dato dalla responsabilità contabile e per errore che deve incombere sul soggetto.

E' necessario pertanto esaminare la questione sotto l'aspetto specifico connesso al contratto collettivo del credito.

La contrattazione collettiva di settore con l'allegato n.5 al CCNL 11.7.99 – 31.12.2001, individua per ciascuna figura professionale, i requisiti necessari per ottenere l'indennità in questione (che viene in realtà definita indennità rischio).

Quasi sempre il riferimento costante va all'effettivo maneggio del denaro.

Ciò significherebbe che la volontà contrattuale avrebbe inteso circoscrivere l'indennità a chi effettivamente maneggiava (in senso fisico il contante).

In realtà però, per quanto attiene il punto b), notiamo che l'indennità é riconosciuta anche agli addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori.

Il riferimento che la giurisprudenza della Corte di Cassazione opera a tutte le situazioni di responsabilità per errore contabile e la previsione contrattuale in qualche modo aperta consentirebbero un'interpretazione analogica o estensiva della norma contrattuale finalizzata a comprendere situazioni non ancora delineate allorquando la contrattazione collettiva era stata stipulata.

Naturalmente l'onere di provare la sussistenza del rischio incomberebbe sui dipendenti, i quali dovrebbero fornire prova in merito, dimostrando come l'attività in questione oltre a causare i normali e anche gravi disguidi, che qualunque attività amministrativa – tecnico – contabile può determinare, espone gli addetti a perdite di denaro in alcun modo ovviabili.

La giurisprudenza infatti (Tribunale di Milano 5 ottobre 1996 in Orientamenti Giurisprudenza del Lavoro 1996, 872), ha ritenuto non sussistere il rischio per la perdita di somme e valori che, rientrando ancora nel ciclo contabile aziendale, possono essere oggetto di recupero.